

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sancito e promulghiamo quanto segue:

Titolo 1°

Dell' istituzione e compagine della Corte dei Conti.

Art 1°

È istituita la Corte dei Conti del Regno d' Italia.

Art 2

La Corte ha sede nella città capitale del Regno, è divisa
in tre Sezioni e composta di

Un presidente;
Due presidenti di Sezione;
Dodici Consiglieri;
Un procuratore Generale;
Un Segretario Generale;
Senti Ragionieri.

Il procuratore Generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.

Art 3

Il Presidente della Corte, i Presidenti di Sezione e i Consiglieri sono
nominati per Decreto Reale, proposto dal Ministro delle Finanze, dopo
deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art 4

I Presidenti e Consiglieri della Corte non potranno essere revocati, né
collocati d' ufficio in riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo,
se non per Decreto Reale, col parere conforme d' una commissione composta
dei Presidenti e Vice Presidenti del Senato, e della Camera dei Deputati.
La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il
suo ufficio nell' intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il parere della Commissione potrà essere provocato dal Presidente della Corte
o dal Governo.

Art. 5.

Le nomine, promozioni e reuozioni degli impiegati della Corte e de' suoi
uffici di riscatto e di revisione sono fatte con Decreto Reale a relazione
del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte o sezioni riunite.

Art. 6.

I funzionari indicati nell'art. 2. hanno gli stipendi determinati nella
Tabella annessa alla presente Legge.

Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite
per l'amministrazione centrale.

Art. 7.

La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti,
quando il Presidente lo reputa opportuno.

Art. 8.

Per le deliberazioni di ciascuna Sezione è necessario il numero dispari
di votanti non minore di cinque.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il
numero dispari di votanti non minore di nove.

La Corte e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9.

I Ragionieri hanno voto deliberativo negli affari sottanto de' quali
sono relatori.

Possono essere chiamati dal Presidente a supplire ai Consiglieri che
sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

Il numero de' Ragionieri non farà maggiore di due nelle singole sezioni,
né di tre nelle sezioni riunite.

Titolo II.

Delle attribuzioni della Corte de' conti.

Art. 10.

La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti,
fa il Riscatto delle spese dello Stato.

Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

Veglia per la gestione degli Agenti dello Stato in denaro o in
materia sia assicurata con cauzione, o col sindacato d'esperti responsabili.

Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che sieno presentati alle Camere.

Giudica de' conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggiato di denaro o di altri valori dello Stato, e di altre pubbliche amministrazioni, designate dalla legge.

Art. 11.

La Corte sigilla le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sessioni riunite nelle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.

Art. 12.

Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte di Corte esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali.

Art. 13.

Decreti, Decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano, e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perché vi si apponga il Visto e ne sia fatta registrazione.

Art. 14.

Ove la Corte rinovella contrario alle leggi od ai regolamenti alcuni degli atti o decreti che le vengono presentati, rimette il suo Visto con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente al Ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

Se esso risolvesse che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca giusta la ragione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il Visto con riserva.

Art. 15.

La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 16.

La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli Agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 17.

La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le suona di rilevare nel compiere le sue incombenze.

Art 18.

La forte in gennaio d'ogni anno comunica agli Uffici d'Amministrazione del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.

Capitolo 1.^o - Del riscontro delle spese.

Art 19.

Sono presentati alla forte del conte, perché vi apponga il visto e gli faccia trasferire ne suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma, e la natura, e tutti gli atti d'uomini, promozioni o trasferimenti d'impieghi, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato. Sono esclusi i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità o retribuzioni per una sol volta non essendo le sue Decreti.

Art 20.

I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al visto della forte del conte nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

La Legge determina i casi nei quali la registrazione ed il visto debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere. Determina il modo col quale la forte fa il riscontro delle spese dispendenti, o per mezzo di Uffici da essa dipendenti, o dei suoi delegati.

Art 21.

La forte vigila perché le spese non superino le somme stanziato nel bilancio e perché si applichino alle spese previste, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.

Capitolo II. Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui ricavi in denaro o in natura.

Art 22.

I Ministri trasmettono alla forte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i propositi delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli Agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

Art 23.

Si trasmettono ancora alla forte o conti delle casse dello Stato, colla indicazione dei ricavi e del modo col quale sono rappresentati

Art 24.

Suo tramite alla Corte le relazioni degli Ispettori ed altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il Conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

Art 25.

Le quali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli Agenti del Governo che hanno il maneggio di ricavi o valori dello Stato.

Capitolo III. Della vigilanza della Corte
in ordine alle cauzioni.

Art 26.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte, debbono tenere amministrazioni trasmettere l'elenco delle cauzioni dovute dagli Agenti dello Stato, come pure l'elenco degli Uffiziali sindacatori che debbono vigilare gli altri non tenuti a dare cauzione.

Art 27.

Ufficiali coi quali si approvano le cauzioni, sono sottoposti al Visto della Corte. E parimenti necessario il Visto della Corte per gli atti di riduzione, trasporto, cancellazione delle cauzioni stesse.

Capitolo IV. Dell'esame dei conti dei Ministri.

Art 28.

Il conto che ciascun Ministro deve rendere al termine d'ogni esercizio, e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che sieno presentati all'approvazione delle Camere, sono dal Ministro di finanze, trasmessi alla Corte dei conti.

Art 29.

La Corte verifica il conto di ciascun Ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione, e di ogni agente incaricato delle riscossioni ed dei pagamenti.

Verifica ancora, quando sia riportato necessario, i vari articoli che partono dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.

R

Art 30.

La Corte trasmette al Ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione.

Art 31.

Sarà unita alla deliberazione suddetta e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'aspetto definitivo del bilancio, una relazione della Corte colla quale deve essere;

le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo voto a mandati o ad altri atti o debiti;

le sue osservazioni interne al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

Le variazioni o le riforme che crede opportune per perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art 32.

La verificazione e l'accertamento dei conti dei Ministri e del fatto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'aspetto definitivo del bilancio, come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sessioni riunite.

Capitolo V. Del giudizio sui conti.

Art 33.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei Deposari, dei Ricevitori, dei Casieri, e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere una custodia reale e materiale dei proprietà dello Stato, giudica pure dei conti dei Deposari ed agenti di altre pubbliche amministrazioni, per quanto ha spettato a termini di leggi speciali.

Art 34.

La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei Deposari, dei Ricevitori, dei Casieri, e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

Promuove in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura, intanto ad giudizio dei conti di loro competenza.

Art 35.

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero
per decreto della forte da notificarsi all'agente dell'amministrazione
con la prescrizione d'un termine a presentare il conto nei casi:
A. Di omissione degli agenti dell'amministrazione del loro ufficio;
B. Di deficienza accertata dall'amministrazione;
C. Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per
regolamenti.

Art. 36.

Scaduto il termine stabilito dalla forte, giusta istanza l'agente
dell'amministrazione od istanza del pubblico ministero, potrà
condannarlo a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non
maggiore della metà degli stipendi, degli aggr., delle indennità
al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendio, d'aggr.
e di indennità, potrà condannarlo al pagamento di una somma
non maggiore di L. 2000. Potrà per anche, secondo la gravità de' casi
proporne al ministro da cui dipende la sospensione, ed anche la destituzione.
Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei
promovimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono
all'opin delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente permessa nella sua rendenza a dare il conto,
questo, per Decreto della forte, ad istanza del pubblico ministero,
sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 37.

Le osservazioni della forte intorno al conto, saranno notificate
all'agente al domicilio reale, o nel luogo della sua residenza,
in conformità delle leggi civili vigenti per mezzo del capo
dell'amministrazione da cui dipende.

Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini
stabiliti nel regolamento di procedura de' giudizj della forte.

Art. 38.

Se nell'esame del conto la forte opera che finisca ad alcuna
imputabile atti di corruzione, di frode, o di falsificazione

Ri
ne riferirli col mezzo del procuratore generale al ministro de' grazia
e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione. L'agente,
affidateli si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

Art 39.

Il giudizio sui conti sarà pubblico. Sarà sempre sentito il pubblico
Ministero.

Art 40.

Quando la Corte riconosca che i conti furono falsati, o si bilanciano in
favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il disarmo del
medesimo, e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione
delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e
pronuncia ove occorra la condanna al pagamento.

Art 41.

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta
giorni dalla notificazione in persona e al suo domicilio, per mezzo
dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorché la condanna riguarda partite
di conto alle quali si riferiscono le asserzioni notificate
all'agente nel modo indicato all'art 37.

Il giudizio sulle opposizioni non sospende l'esecuzione della decisione,
tutto ciò che nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte,
sentito il pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

Art 42.

Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto col mezzo
della Cassazione;

A Del ricorso per annullamento;

B Del ricorso per rinacazione;

Esso si possono sperimentare tanto dall'agente quanto dal
pubblico Ministero.

In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art 43.

Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo

di essere di potere ed incompetenza per ragione di materia.
Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi
dalla notificazione della decisione, colle forme stabilite dalla
legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio sarà presa in sessioni riunite, e sarà
dal suo presidente partecipata alla Corte.

Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma
alle massime di diritto, stabilite dal Consiglio.

Art 44.

L'Agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel
termine di tre anni quando;

A Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

B Per l' esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuto
omissione o doppio impiego;

C Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

D Il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione
della Corte sull' ammissione del ricorso, sentita il pubblico ministero.

Negli ultimi tre capi, scorsi tre anni, il ricorso in revocazione
dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento
della ommissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi
documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione
di falsità dei documenti, salvo tuttavia gli effetti della
prescrizione trentennale.

Art 45.

Nei casi e nel termine indicati nell'art precedente, la revocazione
potrà anche aver luogo d'ufficio, a full istanza del pubblico
Ministro, in contraddittorio dell'agente contabile.

Art 46.

La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte
del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.

Art 47.

Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del

pubblici ministeri, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale
dipende l'agente. Art 48.

Per l'esecuzione delle decisioni della Corte, saranno applicabili
le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge
per la riscossione de tributi diretti.

Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione
delle sue decisioni.

Titolo III Disposizione generale transitorie.

Art 49.

Con R. Decreto a proposizione del ministro delle finanze, sentita
la Corte dei conti, saranno stabilite:

- A. Le forme del provvedimento nei giudizi della Corte.
- B. Le norme da seguirsi per la verificazione e per l'avvertimento
dei conti dell'amministrazione

Art 50.

La Corte dei conti, a sessioni riunite, determinerà con regolamento
promissorio le forme, colle quali essa deve procedere nell'esercizio
delle sue attribuzioni non contenziose, fino all'emissione di una
legge sulla materia.

Il presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina
ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte,
agli uffici, alle spese d'uffici, ed a quanto altro sarà
necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art 51.

Le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, ad Firenze,
in Napoli, ed in Palermo, sono abolite. Nulla è innovato
in riguardo alle sezioni del Contenzioso amministrativo in
Napoli ed in Palermo, finché non sia provveduto con
legge generale sulla materia.

Art 52.

Commissioni temporanee, nominate con Decreto Regio, a proposizione
del Ministro delle Finanze condurranno a termine, in Torino, in
Firenze, in Napoli ed in Palermo, la revisione dei conti che
riguardano gli anni 1865 e precedenti.

Farà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione
dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori
a quello del 1860 e quali erano di competenza della Camera
dei Conti sedente in Parma.

Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno approvate
negli Archivi della Corte dei Conti.

La trattazione degli affari in capo presso la Corte
dei Conti in Torino, sarà senza interruzione, e senza che occorran
nuovi atti, ripresa e continuata sotto la Corte dei Conti
del Regno colle forme stabilite dalla presente Legge.

Art 53.

Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle
pensioni, la Corte dei Conti si atterrà per le medesime
alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie
del Regno.

Art 54.

La presente Legge andrà in vigore venti giorni
dopo la sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del
Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta
ufficiale delle Leggi e dei Decreti del

Regno d'Italia mandando a chiunque spetta di
osservarlo e farlo osservare come Legge dello Stato
Dat. Torino add. 1 L. Agosto 1862.

[Signature]

*Il Guardasigilli
Raffaele Conforti*



Tabella degli Stipendi.

Residente	18,000
Presidente di Sezione	12,000
Consiglieri e Procuratore Generale,	9,000
Segretario Generale	8,000
Ragionieri { di 1 ^a Classe	6,000
{ di 2 ^a Classe	5,000

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze

Quintino Sella.